

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 13-8877

Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per l' anno 2019, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva di euro 500.000,00.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

la L. n. 68 del 12 marzo 1999 disciplina “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in particolare l’art. 14 comma 4 lettera b) , così come modificato dal D.lgs. 151/2015;

la Legge 3 marzo 2009 n. 18 ha approvato la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

il Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015, all'art. 1 - comma 1 sancisce la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato con appositi decreti ministeriali;

la L.r. n. 44 del 26 aprile 2000 detta Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la L.r. n. 34 del 22 dicembre 2008 disciplina “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 33, 34, 35 e 36;

la L.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e ss.mm.ii.”, in particolare all’art. 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione) sancisce che l’organizzazione e la gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, precedentemente delegate alle Province e Città Metropolitana di Torino, sono di competenza della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 41-2738 del 9 aprile 2001 ha approvato i “Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle Province Piemontese, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività di sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L.68/1999”;

con la D.G.R. n. 68 - 13564 del 16 marzo 2010 sono state approvate le disposizioni in materia di “Contributi per l’adeguamento delle postazioni di lavoro delle persone con disabilità sensoriale visiva”;

con la D.G.R. n.15 - 4165 del 7 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 35 della L.r. 34/2008, la Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018.

Viste:

la D.G.R. n. 26 - 6749 del 13/04/2018 “Approvazione atto di indirizzo 2018-2019 , Fondo Regionale Disabili di cui all’art. 35 della Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di politica attiva rivolto a persone disabili”;

la D.G.R n. 28 - 7014 del 8 giugno 2018 “Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva di euro 500.000,00.”

Richiamato:

che la Regione Piemonte è subentrata alle Province e Città Metropolitane nella gestione amministrativa delle risorse del Fondo Regionale Disabili di cui all'art. 14 della legge 68/99 (così come modificato dal D.lgs.151/2015) per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge regionale 23/2015;

quanto previsto dalla D.G.R. 41-2738 del 9 aprile 2001, a disciplina dell'art. 14 legge 68/99 ante D.lgs. 151/2015, secondo cui per interventi di trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche è possibile riconoscere un rimborso, a valere sul Fondo Regionale Disabili, tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale Disabili all'art. 13, comma c), legge 68/1999 originaria, l'80% delle spese sostenute ai datori di lavoro obbligati all'assunzione;

il D.lgs 151/2015 che all'art. 11 modifica quanto previsto dall'art. 13, co.1. lettera c) e dall'art. 14 lettera b) della legge 68/1999, prevedendo totalmente a carico del Fondo Regionale e non più in via aggiuntiva rispetto a quanto erogato dal Fondo Nazionale, il contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità;

quanto previsto dalla D.G.R n. 28 - 7014 del 8 giugno 2018 "Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva di euro 500.000,00", secondo cui per interventi di trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche è possibile riconoscere un rimborso, a valere sul Fondo Regionale Disabili, tale da coprire, fino ad un massimo del 80% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a € 10.000,00.

Preso atto che, sebbene previste, ad oggi, non sono state prodotte le linee guida nazionali in materia di collocamento mirato di cui all'art. 1 del D.lgs. 151/2015.

Ritenuto necessario dare continuità agli interventi attivati nell'anno 2018, per garantire ai lavoratori disabili che necessitano di maggiore sostegno, ambienti di lavoro accessibili, che permettano l'inclusione e la piena ed effettiva partecipazione al mercato del lavoro, oltre che condizioni lavorative eque e favorevoli, in attuazione al principio di parità di trattamento ed eguaglianza tra tutti i lavoratori di cui alla legge 3 marzo 2009 n. 18.

Ritenuto, a tal fine, confermare anche per l'anno 2019 i criteri di cui alla DGR. n. 28 - 7014 del 8 giugno 2018 "Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva di euro 500.000,00", approvando l'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e che, in particolare, prevede che:

per continuare a garantire l'accesso al contributo ad una platea di destinatari il più possibile ampia e che ricomprenda anche gli interventi effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno 2019, i Servizi preposti alla verifica di ammissibilità possano acquisire le istanze di beneficio nel primo trimestre dell'anno 2019;

qualora la dotazione economica risultasse non sufficiente a coprire la richiesta complessiva, sarà possibile adottare il criterio di priorità a favore dei lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% di tipologia psichica, intellettuale, sensoriale;

il contributo a rimborso forfetario parziale è erogabile fino ad un massimo del 80% delle spese ammissibili, in coerenza con quanto già previsto dalla D.G.R n. 28 - 7014 del 8 giugno 2018 e comunque per un importo non superiore a € 10.00000.

Ritenuto, inoltre, di prevedere di destinare l'importo di 500.000,00 euro, definito sulla base della stima delle assunzioni effettuate annualmente ai sensi della legge 68/1999, quale contributo, per il 2019, per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera b) della legge 68/1999 così come modificato dal D.lgs. 151 del 2015.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla L.r. 34/2008, art. 35 - Cap. 177753/2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio finanziario 2019.

Ritenuto, altresì, di dare atto che la suddetta previsione non debba riguardare quanto sancito dall'art. 8 della legge 113/1985 "Trasformazione dei centralini" per il quale la disciplina di riferimento resta in capo alla legge regionale 34/2008, articolo 33, comma 8 ed alla D.G.R. n. 68 - 13564 del 16 marzo 2010.

Assolto in data 15 aprile 2019 l'obbligo informativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008, nei confronti della Commissione Regionale di Concertazione per le politiche Regionali del lavoro, della Formazione e dell'Orientamento di cui al DPGR 53/2017 ed accolta dalla suddetta Commissione Regionale favorevolmente l'informativa data in merito all'iniziativa.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la L.R. 19/03/2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 2 - 8727 del 12/04/2019 "L.R. 19/03/2019 n. 9 Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – disposizioni di materia autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 118/2011 s.m.i. seconda integrazione".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera b) della legge 68/1999, i criteri per il riconoscimento del contributo, per l'anno 2019, per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, di cui all'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di destinare la dotazione finanziaria complessiva pari a euro 500.000,00 a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla l.r. 34/2008 art. 35 – Cap. 177753/2019 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019 ;
- di dare atto che la suddetta previsione non riguarda quanto sancito dall'art. 8 della legge 113/1985 “Trasformazione dei centralini”, per il quale la disciplina di riferimento resta in capo alla legge regionale 34/2008, articolo 33, comma 8 ed alla D.G.R. n. 68 – 13564 del 16 marzo 2010;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



fondo
sociale europeo

Azioni di politica attiva del lavoro per persone con disabilità

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO FORFETARIO PARZIALE DI
SPESE PER ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI DI CUI
ALL'ART. 14 ,COMMA 4,
LETTERA B) LEGGE 68/99,COSI' COME MODIFICATO DAL
D.lgs. 151/2015**

PERIODO 2019



**REGIONE
PIEMONTE**

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
<p> Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99 </p>	2

INDICE

1.Contexto Istituzionale ed Attuativo.....	pag. 3
2.Denominazione del provvedimento.....	pag. 4
3.Obiettivo specifico	pag. 4
4.Destinatari.....	pag. 4
5.Soggetti Beneficiari.....	pag. 4
6.Requisiti dei Soggetti Beneficiari.....	pag. 5
7.Caratteristiche	pag. 5
8.Tipologia di contributo ed Importi.....	pag. 5
9.Criteri Generali di Assegnazione.....	pag. 6
10.Risorse disponibili e Circuito Finanziario.....	pag. 7
11.Informazione e comunicazione	pag. 7
12.Conservazione della documentazione	pag. 7
13.Disposizioni finali.....	pag. 8
14. Riferimenti Normativi.....	pag. 8

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	3

1.CONTESTO ISTITUZIONALE E ATTUATIVO

Con D.G.R. 15 - 4165 del 7 novembre 2016 è stata approvata la Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018 con la quale si sono previsti una serie di interventi finalizzati all'incremento dell'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato dei Centri per L'Impiego della Regione Piemonte.

Con il suddetto atto di indirizzo la Regione Piemonte ha istituito una cornice di riferimento per l'implementazione delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale per le persone con disabilità, e ha dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 68/99 con particolare riguardo al comma 4 lettera a) .

La misura contributo per il rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% si colloca all'interno della suddetta cornice ed è prevista a completamento di una serie di interventi che hanno come obiettivo generale rendere il mercato del lavoro sempre più inclusivo per i soggetti disabili .

L'iniziativa è prevista in una logica di programmazione fondata sul principio del rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del non discrimine, in coerenza con quanto sancito dalla legge 3 marzo 2009, 18 e in attuazione all'art. 4 comma b) della legge 68/1999 e con quanto già previsto per l'anno 2018 dalla D.G.R n. 28 - 7014 dell'8 giugno 2018 "Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva di euro 500.000,00." È riservata ai lavoratori disabili che necessitano di maggiore sostegno (invalidità superiore al 50%). Il tentativo è rendere gli ambienti di lavoro accessibili, facilitare la piena ed effettiva partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti disabili maggiormente vulnerabili, rendere le condizioni lavorative il più possibile eque e favorevoli per la risorsa disabile.

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
<p> Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99 </p>	4

2. DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento oggetto del presente atto è “contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione della barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità .”

(Per la definizione degli accomodamenti ragionevoli si rimanda a quanto espresso nell’art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e precisamente: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.”)

3. OBIETTIVO SPECIFICO

Prevenire il rischio emarginazione, esclusione sociale e il precariato , favorire e sostenere l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili in maggiore difficoltà, implementare e consolidare i rapporti con le imprese attraverso forme di sostegno all’ inserimento lavorativo.

4. DESTINATARI

Disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento in forza a tempo indeterminato ai sensi della legge 68/99 .

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Piemonte, obbligate o non obbligate, che a favore dei lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, in forza ai sensi della

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	5

legge 69/99 con contratto a tempo indeterminato , adottano accomodamenti ragionevoli incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione della barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità ”.

6. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Per accedere alla misura le imprese richiedenti dovranno:

- essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti dal bando di riferimento;
- essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all' art. 3 della legge 68/99 ovvero aver sottoscritto una convenzione art. 11 legge 68/99.
- non avere in atto sospensive dal lavoro;
- non aver effettuato licenziamenti collettivi o comunque proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo

7 . CARATTERISTICHE

Contributo a rimborso forfetario parziale delle spese ammissibili previste dal bando di riferimento , debitamente documentate , relative a interventi effettuati nell'anno 2019, in attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 4 lettera b) legge 68/99, così come modificato dal D.lgs.151/2015.

8 . TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ED IMPORTO

Spese per accomodamenti ragionevoli incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la riduzione della barriere architettoniche:

contributo a rimborso forfetario parziale **fino ad un massimo dell'80%** delle spese ammissibili e comunque per un importo **non superiore a €10.000;**

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	6

9 . CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione del contributo sarà subordinata al rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di riferimento, che verrà emanato con successivi provvedimenti dalla Direzione Coesione Sociale , e alla disponibilità delle risorse economiche.

Qualora la dotazione economica risultasse non sufficiente a coprire la richiesta complessiva, sarà possibile adottare il criterio di priorità a favore dei lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% di tipologia psichica, intellettiva, sensoriale.

Per garantire l'accesso al contributo ad una platea di destinatari il più possibile ampia che ricomprenda anche gli interventi effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno 2019, sarà possibile prevedere l'acquisizione delle istanze di contributo relative all'anno di riferimento del bando (2019) nel primo trimestre dell'anno 2020.

Per ogni lavoratore disabile in forza potrà essere presentata, di norma, n. 1 domanda di contributo per le voci di spesa di cui al punto 8 (accomodamenti ragionevoli incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione della barriere architettoniche).

Nel caso in cui più soggetti destinatari della misura fossero dipendenti della stessa azienda, al datore di lavoro sarà consentita la presentazione delle corrispondenti domande di contributo, per gli interventi relativi a ciascuno , nei limiti della disponibilità delle risorse economiche.

In fase di presentazione della domanda è richiesto il rispetto della caratteristica di unicità dell'intervento (es. il datore di lavoro non potrà presentare 2 domande di contributo per lo stesso intervento anche se riferite a 2 lavoratori differenti) .

I contributi previsti dal presente documento non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute dal datore di lavoro per le medesime spese.

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	7

10 . RISORSE DISPONIBILI E CIRCUITO FINANZIARIO

Sono attribuite risorse pubbliche per € 500.000,00 derivanti dalla dotazione del Fondo Regionale Disabili.

Relativamente al circuito finanziario per l'erogazione dei contributi in oggetto, si demanda alla Direzione Coesione Sociale la produzione dei dispositivi attuativi e l'individuazione delle modalità di riconoscimento delle spese ammissibili.

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Amministrazione Regionale si impegna ad assicurare interventi di promozione mirati e "capillari" rivolti alla platea dei potenziali destinatari e a tutte le parti interessate dal presente atto.

12 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell' art. 140 del Reg (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra,tutti i documenti giustificati devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 (dieci) anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (Art. 2220 del Codice Civile)

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	8

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par.2 del Reg (UE) 1303/2013.

13.DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Coesione Sociale, con atti successivi e disposizioni specifiche, stabilisce le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali / parziali o rinunce.

Il presente atto potrà essere oggetto di revisione e/o integrazione qualora venissero prodotte le linee guida nazionali in materia di collocamento mirato di cui all'art. 1 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

14.RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 68/99 del 12 marzo 1999 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* - art. 14 - c.4, lettera b) ;
- D.Lgs 151 del 14 settembre 2015, *“ Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. “*, art. 11 - c.1;
- Legge n. 18 del 3 marzo 2009 *“ Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13*

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Criteri per il riconoscimento del contributo per accomodamenti ragionevoli art. 14,c.4,lettera b) ,l.68/99	9

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;